



CITTÀ DI RIVOLI

Direzione Tutela del Cittadino

Servizi Operativi Centralizzati – Corpo di Polizia Locale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E CONCESSIONE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, IN CONCESSIONE, DI RIMOZIONE FORZATA, RECUPERO, SPOSTAMENTO E CUSTODIA DEI VEICOLI, ANCHE SOTTOPOSTI A SEQUESTRO O FERMO, AI SENSI DEL D.lgs n.285/92 - CODICE DELLA STRADA E DI ALTRE NORME SPECIALI, PER DUE ANNI.

PERIODO 01/11/2026 – 31/10/2028

- Art. 1 Oggetto del servizio
- Art. 2 Durata e valore dell'affidamento
- Art. 3 Disciplina del servizio e obblighi del concessionario
- Art. 4 Tariffe di affidamento del servizio di rimozione
- Art. 5 Quota da liquidarsi al Comune a base di affidamento per i veicoli in stato di abbandono
- Art. 6 Tempi di intervento
- Art. 7 Costi relativi all'attività di servizio
- Art. 8 Costi a carico del concessionario
- Art. 9 Adempimenti in materia di sicurezza
- Art. 10 Veicoli da impiegarsi per il servizio e caratteristiche della depositaria
- Art. 11 Requisiti di ordine speciali
- Art. 12 Vigilanza sul funzionamento del servizio
- Art. 13 Infortuni e danni
- Art. 14 Personale
- Art. 15 Subappalto
- Art. 16 Penalità
- Art. 17 Garanzia definitiva, modifiche e risoluzione del contratto
- Art. 18 Corrispettivi, modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 19 Trattamento dei dati personali, tutela della riservatezza e obblighi di condotta
- Art. 20 Controversie e Foro competente
- Art. 21 Osservanza di norme e disposizioni

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO.

L'affidamento ha per oggetto il servizio di:

1. **rimozione forzata, trasporto, deposito e custodia di veicoli** nonché dell'eventuale apposizione e rimozione dei blocchi in tutti i casi previsti e disciplinati dal D.lgs. 30 aprile 1992, n.258, di seguito denominato “Codice della Strada”, nonché dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato “Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada”, disposti dalla Polizia Locale di Rivoli.
2. rimozione e custodia di veicoli a motore sottoposti a **sequestro giudiziario** a qualsiasi titolo, compresi quelli rinvenuti come oggetto di furto o di sospetta provenienza furtiva.
3. rimozione e custodia di **veicoli coinvolti in sinistri** che debbano essere rimossi dagli organi di polizia per conto del conducente impossibilitato a causa del sinistro (gestione del servizio aggiuntivo in *negotiorum gestio* di prelievo e custodia del veicolo), atteso che è facoltà della civica amministrazione richiedere tale tipo di attività allorché il proprietario o chi per lui non provveda o ne sia impossibilitato. Il rapporto, di natura esclusivamente civilistica, intercorrerà unicamente tra l'affidatario e il cittadino interessato, senza alcun onere o pretesa dei confronti dell'Amministrazione. L'affidatario dovrà comunicare all'avente causa il prelievo del veicolo incidentato entro 48 ore dal medesimo; nel caso di omessa comunicazione, nulla potrà essere preteso a carico dell'avente causa fino alla data della comunicazione medesima. La ricerca dell'avente causa è interamente a carico dell'affidatario. Nel caso in cui il veicolo incidentato risulti essere assoggettato successivamente a sequestro giudiziario, a fermo o sequestro amministrativo, l'affidatario potrà richiedere il pagamento delle spese di rimozione e custodia al proprietario del veicolo per il periodo intercorrente dalla data del prelievo alla data in cui venga trasformato in sequestro giudiziario, in fermo o sequestro amministrativo, in ogni caso nulla potrà essere preteso dalla Civica Amministrazione.
4. rimozione, traino ed eventuale custodia di **veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo** così come disciplinato dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione e nello specifico della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/101/20/21/4 del 11/02/2008. Il servizio dovrà essere svolto solo da soggetti iscritti all'Albo prefettizio. Il servizio è opzionale per l'Amministrazione in quanto condizionato alla non sussistenza o non operatività del servizio di custode acquirente di cui all'art. 38 del D.L. 269/2003 convertito nella L. 326/2003 e s.m.i..
5. rimozione **veicoli in stato di abbandono** ai sensi del DM 460/1999 ed ai sensi della Legge n. 14 del 26/01/2026.
6. rimozione, eventuale custodia e trasferimento all'istituto vendite giudiziarie più vicino dei veicoli soggetti a provvedimento di pignoramento ex art. 521– bis c.p.c..
7. spostamento dei **veicoli che, per motivi di ordine e interesse pubblico** o comunque connessi con la circolazione stradale, debbano essere spostati in caso di situazioni contingibili ed imprevedibili, quali ad esempio condizioni meteo-idrogeologiche avverse, emergenze di Protezione Civile ovvero in occasione di eventi a rilevante impatto locale o manifestazioni anche prevedibili quali, fiere, festività, ecc., e tutte le

attività di rimozione, prelievo e spostamento ritenute necessarie dal Corpo Polizia Locale.

8. rimozione, traino ed eventuale custodia per **veicoli utilizzati per lo svolgimento di commercio** su aree pubbliche effettuato in contrasto con i precetti della Legge 114/98 e s.m.i. e normativa successiva. Nello specifico deve prevedersi, alle ore 6.30 di ogni venerdì dell'anno, un controllo volto ad accertare l'eventuale presenza di veicoli presso l'area mercatale sita in Rivoli, Piazza A. Moro - Viale Colli - Via Cavour e, qualora ne riscontrasse la presenza, dovrà esserne inviato mezzo idoneo per la rimozione entro le ore 7.00.
9. Le attività di cui ai punti precedenti costituiscono ad ogni effetto servizi pubblici che per alcun motivo potranno essere sospesi o abbandonati anche parzialmente senza valida motivazione.
10. Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente capitolato, nei successivi articoli, e, ove non previsto, dal D.lgs. n. 285/1992 - Codice della Strada, e s.m.i. e dal DPR n. 495/1992 - Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, e s.m.i. nonché dalle direttive del Ministero dell'Interno in materia di applicazione della rimozione o blocco, sequestri amministrativi o fermi amministrativi dei veicoli ovvero per i sequestri giudiziari disciplinati dal Codice di Procedura Penale.

ART. 2 – DURATA E VALORE DELL'AFFIDAMENTO.

1. L'affidamento ha durata di **due anni** a decorrere **dal 01/11/2026 fino al 31/10/2028**.
2. L'Amministrazione aggiudicatrice in considerazione dell'esigenza di non interrompere il servizio oggetto del presente capitolato, in relazione all'art. 17 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dall'art. 50 comma 6 del medesimo D.lgs. procederà con l'esecuzione del contratto anche prima della stipula della scrittura privata, inviando comunicazione scritta alla società affidataria.
3. In relazione all'art. 120 comma 11 del D.L. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
4. Premesso che il servizio in concessione, risulta per una parte a carico dell'Amministrazione relativamente ai sequestri amministrativi, per cui, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, mentre viene remunerato dai trasgressori/proprietari il servizio di rimozione forzata, trasporto, deposito e

custodia di veicoli a norma del Codice della Strada o di recupero a norma del D.M. 460/99. In relazione all'art. 14 e 179 del D.lgs 36/2023 il valore complessivo presunto dell'appalto in concessione è determinato, sulla base dell'entità delle medesime attività di cui all'art. 1 del capitolato prestate in concessione, nei precedenti affidamenti. Si formula un calcolo stimato sul valore dell'entità delle attività che si presume saranno svolte nella vigenza della concessione, pari ad €. 59.885,00 oltre IVA di €. 13.174,70 per un totale di € 73.059,70; tale cifra è comprensiva delle prestazioni poste a carico dell'Ente pari presuntivamente ad € 36.885,00 oltre IVA di € 8.114,70 per un totale di € 44.999,70. Il valore stimato a carico dell'Ente è stato calcolato sulla base del numero di veicoli oggetto di sequestro ancora in attesa di emissione di confisca amministrativa, valutando altresì l'andamento medio degli stessi negli ultimi anni.

Si dà atto che il ribasso offerto dall'operatore economico riguarderà unicamente le tariffe indicate nel presente capitolato all'art. 4.

5. Sulla base del numero di interventi (rimozioni, sequestri/fermi amministrativi, sequestri giudiziari) effettuati nel periodo dal 1/11/2024 al 31/07/2026, come censito dal Concessionario del servizio in argomento, pari a 245 è stato determinato il numero medio mensile di 10 interventi, considerato il tempo medio di un ora per il completamento di tutte le attività, il costo della manodopera ad intervento con applicazione del CCNL "AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI - IC35", si ipotizza di €.11,75 (operatore con livello C2).

ART. 3 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

1. Il servizio dovrà essere svolto secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Locale nell'ambito del territorio del Comune di Rivoli; ogni rimozione dovrà essere ordinata esclusivamente dal personale della Polizia Locale di Rivoli.
2. Gli operatori della Polizia Locale richiedenti l'intervento del carro attrezzi - che dovranno rimanere sul posto fino al termine delle operazioni di rimozione forzata – procederanno a redigere apposito verbale di rimozione e affidamento in custodia corredato da eventuale documentazione fotografica sul quale dovranno essere annotate: il riferimento al preavviso/verbale, gli estremi del veicolo rimosso, il luogo della rimozione, le condizioni e gli eventuali danni sulla carrozzeria, gli oggetti visibili all'interno dell'abitacolo, nonché i danni eventualmente provocati durante l'operazione di rimozione. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal verbalizzante e dal custode.
3. Il Concessionario del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi, attivato dal personale del Corpo della Polizia Locale di Rivoli, nei casi previsti dal Codice della Strada e dalle altre Leggi che disciplinano la materia, deve:
 - a) assicurare la costante presenza di un idoneo veicolo attrezzato per la rimozione, con personale addetto in numero sufficiente ad espletare, nel luogo indicato, l'intervento richiesto con la massima sollecitudine e, comunque, con arrivo nel termine che verrà stabilito a seguito dell'offerta migliorativa proposta dall'aggiudicatario (art. 6 del

- capitolato). In caso di intervento plurimo congiunto le rimozioni saranno evase secondo l'ordine di priorità stabilito dal personale del Corpo di Polizia Locale;
- b) impegnarsi ad assicurare quanto previsto dall'art. 10 del presente capitolato (veicoli da impiegarsi e depositaria) ed inoltre assicurare la presenza di almeno tre veicoli idonei ed attrezzati, con relativi addetti nei luoghi e nelle ore preventivamente comunicate, per eventi a rilevante impatto locale ovvero straordinari quali manifestazioni pubbliche, fiere, concerti ecc., al fine di far fronte ad eventuali tempestive necessità di interventi per la rimozione di veicoli che si venissero a determinare in dette particolari occasioni. Nello specifico controllare alle ore 6.30 di ogni venerdì dell'anno che non vi siano veicoli presso l'area mercatale sita in Rivoli, Piazza A. Moro - Viale Colli - Via Cavour e, qualora ne riscontrassero la presenza, dovrà far giungere un mezzo idoneo all'esecuzione della rimozione entro le ore 7.00;
- c) assicurare che i veicoli adibiti alla rimozione abbiano le caratteristiche prescritte da Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada e quelle previste dalla specifica normativa in materia ai sensi dell'art. 159, comma 2, del Codice della Strada;
- d) garantire, con proprio personale, il servizio di rimozione sul territorio Comunale (per il quale si precisa dovrà essere sempre prontamente reperibile lo/gli speciale/i veicolo/i per le rimozioni) nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni dell'anno, festivi compresi. A tal fine, dovrà essere fornito alla Centrale Operativa del Corpo di Polizia Locale un numero telefonico sempre raggiungibile nelle 24 ore attraverso il quale richiedere l'intervento della società concessionaria;
- e) garantire, con proprio personale, il servizio di restituzione dei veicoli rimossi dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, festivi compresi e pertanto procedere alla restituzione dei veicoli in custodia con gli adempimenti formali previsti dall'art. 397, co. 4, del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, fornendo tutte le informazioni necessarie agli aventi diritto in merito ai veicoli rimossi e custoditi;
- f) garantire l'impiego di personale specializzato nel settore, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed inoltre dovrà essere rispettato e garantito quanto previsto dall'art. 14 del presente capitolato (personale). Nello specifico le generalità del personale incaricato devono essere comunicate all'Amministrazione all'atto dell'affidamento del servizio e dovrà portare apposito tesserino di riconoscimento munito di foto, dal quale si evincano il nome e cognome del lavoratore e del datore di lavoro. In particolare il personale che verrà a contatto con la Polizia Locale e con il pubblico dovrà essere di fiducia e di gradimento all'Amministrazione Comunale. Il concessionario, pertanto, si impegna a sostituire quel personale che abbia dato motivo di lagnanza o quando sia l'Amministrazione stessa a richiederlo;
- g) garantire la regolare tenuta di tutta la documentazione prescritta dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione e da altre norme che regolano la materia oggetto del presente affidamento;
- h) esporre al pubblico la tabella delle tariffe nella sede del concessionario e sui veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività;

i) fornire un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzarsi per le comunicazioni e con cadenza mensile, fornire entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un *report* contenente i seguenti dati: la marca, il modello e la targa dei veicoli rimossi e ancora in giacenza;

l) qualora oggetto della rimozione, a seguito di violazione alle norme del Codice della Strada, sia un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE, prima della restituzione del veicolo il concessionario dovrà verificare, che l'interessato abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ovvero che abbia versato la cauzione prevista dall'art. 207 del vigente Codice della Strada. In caso di mancata dimostrazione di quanto sopra, il concessionario dovrà avere cura di avvisare il Comando di Polizia Locale e non dovrà effettuare la restituzione del veicolo. Parimenti, l'affidatario dovrà, per la restituzione dei veicoli seguire le indicazioni del personale di Polizia Locale anche negli altri casi specificatamente portati alla sua attenzione;

m) per l'esecuzione del servizio di rimozione, traino e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro giudiziario ovvero a sequestro o fermo amministrativo il custode dovrà essere iscritto nell'apposito elenco dei custodi giudiziari tenuto dalla Prefettura, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 571/1982 e nello specifico nell'elenco ricognitivo del 24/07/2025 fasc. 3958/2024 Area III (acquisito al prot. gen. n. 60897 del 25/07/2025).

4. Per gli obblighi e gli adempimenti del concessionario riguardanti la materia della custodia, della rimozione, della restituzione, del fermo, del sequestro, oggetto del presente capitolato, e non esplicitamente richiamati, si rinvia alle norme del Codice della Strada ed a quelle del relativo Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione al Codice della Strada.

ART. 4 - TARIFFE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE.

Le tariffe per la rimozione e custodia dei veicoli rimossi ai sensi del D.lgs. n. 285/92 e del D.M. 460/99 sono state aggiornate dall'Ente come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 23/07/2026 e sono da intendersi IVA esclusa.

Le tariffe dettagliate dell'Allegato A accluso alla Deliberazione n. 216/2026 del 23/0/2026, vengono allegate al presente documento, l'operatore potrà proporre in sede di affidamento un ribasso partendo dalle relative tariffe approvate.

Per le spese di custodia dei veicoli sottoposti a fermi e sequestri amministrativi, le tariffe per la custodia sono quelle previste dal D.P.R. 115/2002 e D.M. 265 del 02/09/2006 art. 1 – indennità per la custodia dei veicoli a motore. In merito alle tariffe per le operazioni di recupero e le tariffe giornaliere per i veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca, le stesse risultano definite come da ultima disposizione della Prefettura di Torino, prot. n. 158365 del

03/07/2026.; mentre le operazioni di carico, scarico e trasporto dei veicoli sono quelle prescritte alle lett. a), b), c) dell'art. n. 3 del presente capitolato. In merito alle procedure trova applicazione la circolare del Ministero dell'Interno n.300/A/1/101/20/21/4 del 11/02/2008.

Per l'attività di traino, trasporto e custodia connessa ai sequestri giudiziari, al custode diverso dal proprietario del veicolo, si applicheranno le tariffe previste dal D.M. 265 del 02/09/2006 art. 1, in caso di alienazione del veicolo, quelle di cui alla legge 311/2004 (art. 1, commi 318-319), anticipate dall'autorità giudiziaria procedente ai sensi del D.P.R. 115/2002. A tali tariffe non si applica la riduzione percentuale offerta in sede di affidamento del servizio, mentre le operazioni di carico e scarico dei veicoli sono quelle indicate alle lett. a), b), c) dell'art. n. 3 del presente capitolato.

Qualora il veicolo venga ritirato dal proprietario nel giorno stesso della rimozione, lo stesso dovrà pagare tutte le operazioni, senza tariffa di custodia che scatta dal giorno successivo.

Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 189/2001, e dell'art. 215 del Codice della Strada, nonché gli artt. 395 e 397 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

La società concessionaria, pertanto, è tenuta a comunicare, al Comando di Polizia Locale come indicato nell'art. 3 lettera i), entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese l'elenco dei veicoli rimossi nel mese precedente, ancora in giacenza, che non siano stati reclamati e/o ritirati dal proprietario o dall'intestatario dei documenti di circolazione.

In caso di inottemperanza, il concessionario, oltre ad essere sottoposto all'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, non potrà richiedere il pagamento delle spese relative a partire dal termine entro il quale avrebbe dovuto consegnare l'elenco.

ART. 5 – QUOTA DA LIQUIDARE AL COMUNE A BASE DI AFFIDAMENTO PER I VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO.

1. Per i veicoli in stato di abbandono, come definiti dal Decreto 460/1999, il corrispettivo da versare all'Ente è stabilito dalla Deliberazione di Giunta n. 216 del 23/07/2026, l'operatore può proporre una migliore offerta, rispetto alle cifre sotto elencate:

- motoveicolo € 40,00
- autoveicoli sino a 3,5 t. € 100,00
- autoveicoli superiori a 3,5 t. € 150,00.

ART. 6 – TEMPI D'INTERVENTO.

1. L'operatore economico dovrà raggiungere il luogo dell'intervento entro **30 minuti** dalla chiamata da parte della Centrale Operativa del Comando; in sede di trattativa può essere offerta una riduzione sui tempi di intervento.
2. il carro attrezzi dovrà raggiungere il sito dell'intervento entro il termine di cui al comma 1 ovvero nei termini migliorativi proposti, salvo una comprovata impossibilità. Il Comando di Polizia Locale e l'aggiudicatario, potranno peraltro, per specifici programmi di intervento, concordare tempistiche diverse di intervento da articolarsi in modo da garantire la massima efficienza ed efficacia del servizio. In ogni caso le rimozioni dovranno concludersi nel più breve tempo possibile in modo da impegnare le pattuglie operanti per il tempo strettamente necessario agli interventi.

ART. 7 – COSTI RELATIVI ALL' ATTIVITA' DI SERVIZIO.

1. Per l'attività di rimozione forzata, trasporto, deposito e custodia di cui all'art. 1 comma 1, le tariffe saranno a carico dei trasgressori e/o obbligati in solido ai sensi del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e nessun onere potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale. Le tariffe sono quelle stabilite dalla Deliberazione di Giunta n. 216 del 23/07/2026 ovvero la riduzione proposta in sede di offerta.
2. Per l'attività di rimozione e custodia giudiziaria di cui all'art. 1, comma 2, al custode diverso dal proprietario del veicolo, spetteranno le indennità previste dal D.M. 265/2006 ovvero, in caso di alienazione del veicolo, di cui alla legge 311/2004 (art. 1, co. 318-319), anticipata dall'autorità procedente ai sensi del D.P.R. 115/2002 e nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale.
3. Per l'attività di rimozione e custodia di veicoli coinvolti in sinistri stradali di cui al precedente art. 1, comma 3, le tariffe saranno a carico del conducente/proprietario impossibilitato a seguito di incidente stradale, in cui la Polizia Locale è intervenuta per le operazioni di rilevamento, e nessun onere potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale. Le tariffe sono quelle stabilite dalla Deliberazione di Giunta n. 216 del 23/07/2026 ovvero la riduzione proposta in sede di offerta.
4. Per l'attività di rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo di cui all'art. 1, comma 4, in relazione al Titolo VI del D.lgs. n. 285/92 - Codice della Strada, le spese sono previste dal DPR 115/2002 e dal DM 265/2006. Per le attività di rimozione forzata, trasporto, deposito e custodia dei veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo le spese saranno a carico dei trasgressori, ma saranno anticipate dall'Ente all'affidatario come di sposto dal D.P.R. 571/82, fatto salvo il caso di riattivazione ed operatività del servizio del custode-acquirente di cui all'art. 38, del D.L. 269/2003 convertito nella L. 326/2003 (SIVES). Nello specifico l'entità delle tariffe per le operazioni di recupero e le tariffe giornaliere per i veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca, risultano definite come da ultima disposizione

della Prefettura di Torino, prot. n. 158365 del 03/07/2026, pertanto a tali tariffe non si applica la riduzione percentuale offerta in sede di affidamento del servizio.

5. Per l'attività di rimozione di veicoli in stato di abbandono di cui all'art. 1, comma 5, non vi sarà nessun onere a carico dell'Amministrazione Comunale, le tariffe saranno a carico dei trasgressori/proprietari, mentre competerà al concessionario riconoscere il compenso all'Amministrazione come stabilito con Deliberazione di Giunta n. 216 del 23/07/2026 ovvero come da migliore offerta presentata (art. 5 del presente capitolato).
6. Per l'attività di cui all'art. 1, comma 6, l'esecuzione del servizio non comporterà alcun onere per l'Amministrazione Comunale e le tariffe saranno a carico del trasgressore/proprietario.
7. Per l'attività di cui all'art. 1, comma 7, l'esecuzione del servizio non comporterà alcun onere per l'Amministrazione Comunale per i primi n. 12 interventi per ogni anno di servizio (12 mesi) mentre le attività oltre a tale numero di interventi annuale sarà a carico dell'Amministrazione Comunale (salvo individuazione di altro soggetto responsabile) applicando le tariffe previste.

ART. 8 – COSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

1. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo risultasse impossibile il recupero, dal proprietario debitore, delle spese di intervento, rimozione e custodia dei veicoli rimossi, (provenienza furtiva, negligenza nel ritiro, ecc.), tali spese restano definitivamente a carico del concessionario, che nulla può pretendere dall'Amministrazione Comunale.
2. In caso di accoglimento del ricorso, proposto al Prefetto o al Giudice di Pace contro la sanzione amministrativa e contro la sanzione accessoria della rimozione effettuata a norma dell'art. 159 e dell'art. 215, comma 5, del Codice della Strada, il concessionario è tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate dal destinatario della sanzione, qualora sia disposto specificatamente dall'autorità competente Prefettura di Torino o Giudice di Pace.
3. In caso di veicoli rimossi per i quali, decorsi quindici giorni dalla data della rimozione, nessuno abbia provveduto al ritiro degli stessi, il concessionario dovrà comunicare l'elenco dei veicoli giacenti al Comando di Polizia Locale, al fine dell'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 189/2001.

Art. 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA.

1. Sono a totale carico dell'operatore economico gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo rischi specifici afferenti l'attività svolta.
2. In considerazione della tipologia di attività, svolta in maniera completamente autonoma rispetto alle attività della Pubblica Amministrazione appaltante, non risultano rischi da

interferenze ai sensi del D.lgs n. 81/08 e s.m.i., non risulta pertanto necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi).

ART. 10 – VEICOLI DA IMPIEGARSI PER IL SERVIZIO E CARATTERISTICHE DELLA DEPOSITERIA.

1. Ai sensi dell'art. 354, co. 2, del Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, il concessionario si obbliga a mettere a disposizione un numero minimo di 2 (due) veicoli, di cui almeno uno idoneo anche alla rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., immatricolati per uso speciale di soccorso stradale e/o trasporto veicoli, debitamente omologati a tale uso.
2. Detti mezzi dovranno essere dotati di apparecchiatura segnaletica, anche luminosa, atta a tutelare l'incolumità del personale operante, in qualsiasi condizione di tempo e luogo. Le spese di manutenzione, adeguamento e reintegrazione dei mezzi sono totalmente a carico del concessionario.
3. Di tali veicoli il concessionario dovrà esibire, prima dell'inizio del servizio, su richiesta del Comando di Polizia Locale di Rivoli, copia conforme delle carte di circolazione dei veicoli da utilizzarsi per il servizio in parola e presentare dettagliato elenco degli stessi.
4. Ogni variazione dell'elenco di cui al comma precedente dovrà essere tempestivamente comunicata in forma scritta dal concessionario al Comando di Polizia Locale di Rivoli, con l'esibizione della copia conforme della carta di circolazione del veicolo interessato.
5. Il concessionario si obbliga a mettere a disposizione una depositeria, collocata all'interno del territorio del Comune di Rivoli, raggiungibile con mezzi pubblici e di cui sarà depositata presso il Comando di Polizia Locale idonea planimetria in scala 1:100. La depositeria dovrà essere dotata delle misure di sicurezza/antincendio (C.P.I.) previste dalla normativa vigente nonché delimitata da un muro o altro tipo di recinzione.
6. Tale depositeria dovrà avere capienza adeguata e comunque dovrà avere sempre una disponibilità per il Comune di Rivoli non inferiore a 30 posti per autoveicoli e a 10 posti per motocicli e/ciclomotori.
7. La depositeria dovrà avere un recapito telefonico attivo H24 al quale i cittadini/utenti possano contattare il concessionario del servizio.
8. I luoghi di deposito devono essere idoneamente attrezzati e dotati di ogni necessario dispositivo atto a garantire la sicurezza dei veicoli depositati ai sensi dell'art. 397 del DPR n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Il concessionario è tenuto ad affidare il luogo di deposito ad un responsabile, ove non intenda assumere personalmente tale qualifica, che assume la figura di custode, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art. 394 del DPR n.495/92. Il responsabile della custodia assume gli obblighi di cui agli articoli 1768 e seguenti del Codice Civile e soggiace in caso di violazione alle disposizioni degli artt. 334 e 335 del C.P.
10. Di tale deposito il concessionario dovrà dimostrare prima dell'inizio del servizio, a pena di decadenza dall'affidamento, su richiesta del Comando di Polizia Locale,

l'effettiva disponibilità ed il possesso di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal presente articolo.

11. Nel caso in cui l'area in oggetto sia dichiarata inidonea dalle competenti autorità preposte al controllo (Prefettura di Torino) la sopravvenuta indisponibilità del deposito, comporterà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la decadenza dalla concessione.

ART. 11. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI.

Vengono richiesti i seguenti requisiti a norma dell'art. 100, nello specifico: :

Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione nel Registro presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo Registro equivalente degli Stati dell'Unione Europea per la categoria di attività in oggetto.
- iscrizione nell'elenco delle depositerie autorizzate alla custodia dei veicoli (ultimo elenco della Prefettura di Torino n. fasc. 3958/2024 Area III del 24/07/2025 (acquisito al prot. gen. n. 60897 del 25/07/2025).

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- **Autorizzazione di rimessa** di cui all'art. 19 del DPR 616/1977 ovvero aver effettuato segnalazione certificata di inizio attività a norma del DPR 480/2001 o equivalente titolo autorizzatorio riferito alla depositaria che sarà impiegata per l'esecuzione del servizio in affidamento.
- **Possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008**, in combinato disposto con l'allegato XVII, del medesimo decreto; tutta la documentazione prevista dal citato decreto sarà esibita prima dell'affidamento.
- **Possesso dei requisiti indicati all'art. 354 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada.**
- **Possesso di un'area per il deposito dei veicoli rimossi ubicata nel territorio Comunale di Rivoli.**

ART. 12 – VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO.

1. La vigilanza sul corretto funzionamento del servizio di cui al presente capitolato compete alla Polizia Locale di Rivoli.
2. In tal senso, il Comune può effettuare in qualunque momento visite nei locali e nei luoghi adibiti all'attività di gestione di cui al presente capitolato; il concessionario dovrà fornire le informazioni e la documentazione utile ai controlli.

ART. 13 – INFORTUNI E DANNI.

1. Il Concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o di compensi da parte del Comune.
2. A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza RCT e RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale per sinistro, non inferiore a € 1.549.370,70 per i veicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t, e non inferiore a € 2.582.284,50 per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t..
3. In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:-
 - Responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante.
 - Rischi per danni diretti e indiretti
 - Furti subiti durante l'attività di servizio o nei luoghi di deposito
4. In particolare la polizza assicurativa RCO dovrà espressamente prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al c.d. “danno biologico”, l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la clausola di buona fede INAIL. Copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata al Comune prima dell'avvio del servizio.
5. In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte del concessionario, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza del rappresentante del concessionario, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima. Qualora la ditta affidataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla ditta affidataria.

Qualora la ditta affidataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la stazione appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento.

ART. 14 – PERSONALE.

Nell'espletamento dei servizi dovrà essere impiegato personale in possesso della professionalità richiesta dalla natura delle prestazioni, che tenga una condotta corretta e irrepreensibile; il personale dovrà utilizzare abbigliamento conforme alle norme

antifortunistiche con particolare riferimento ai rischi connessi alla conduzione del veicolo, alle operazioni di carico e scarico e alla visibilità durante lo svolgimento delle medesime operazioni e dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il concessionario comunica all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, le generalità del personale che intende impiegare.

L'amministrazione potrà richiedere, motivandone la causa, la sostituzione del personale che sia risultato inadatto all'espletamento del servizio; in tal caso il Concessionario dovrà provvedervi immediatamente.

L'affidatario si obbliga, per l'intera durata dell'appalto, ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive di cui al CCNL "AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI- IC35"; eventuali aumenti contrattuali previsti dal CCNL per il personale (già decisi o futuri) sono a carico dell'appaltatore.

Il Concessionario dovrà rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di assicurazioni sociali e di prevenzioni infortuni.

Il Comune di Rivoli resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi dipendenti e con i suoi eventuali fornitori e/o terzi in genere.

ART. 15 –SUBAPPALTO.

Il subappalto è ammesso a norma dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore dovrà indicare le prestazioni che intenderà subappaltare a terzi.

ART. 16 – PENALITA'.

L'aggiudicatario, per non incorrere nelle penalità di seguito descritte, dovrà rispettare i tempi previsti per il servizio in concessione, di cui al presente documento. Le penalità per le violazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato saranno applicate nella misura pari allo 0,5 per mille, e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio quantificate, ad insindacabile giudizio del Responsabile Unico del Progetto, rispetto alla gravità dell'inadempienza.

Ai sensi dell'art.126 del D.lgs. 36/2023, qualora l'Amministrazione Comunale riscontri una delle violazioni al capitolato di seguito elencate potrà procedere all'applicazione delle relative penali, relativamente, alle singole attività graduate in rapporto alla tipologia d'inadempimento nel limite da €. 100,00 ad €. 500,00 di seguito elencate:

- **euro 100,00** in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 3, lett. i) del presente capitolato;
- **euro 100,00** in caso di mancata comunicazione all'Amministrazione dei nominativi del personale dipendente del Concessionario, all'atto di avvio del servizio;
- **euro 200,00** in caso d'inosservanza dell'obbligo di tenere ben visibili le tariffe in vigore sui veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività e nel luogo di custodia;

- **euro 200,00** in caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione del servizio rispetto ai tempi di intervento, fatto salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario;
- **euro 400,00** in caso di grave imperizia o negligenza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato;
- **euro 500,00** in caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite.

L'elenco di tali inadempienze/non conformità è da ritenersi meramente esemplificativo e non esaustivo delle fattispecie che potranno essere oggetto di sanzione.

Le penali di cui ai commi precedenti possono trovare applicazione in concorso tra loro.

Per l'applicazione delle penali il Committente notifica all'indirizzo di posta elettronica - PEC all'aggiudicatario la contestazione con l'indicazione delle violazioni riscontrate; il Concessionario, entro il termine di 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Amministrazione Comunale.

Qualora i predetti scritti difensivi non pervengano nel termine sopra indicato, ovvero l'Amministrazione ritenga infondate le giustificazioni presentate, provvederà all'applicazione delle penalità previste.

L'applicazione della penale non esime il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione e non lo solleva dalle responsabilità penali e civili che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.

L'importo delle penali applicate e del risarcimento del danno potranno essere trattenute sugli importi delle fatture da liquidare.

Ove abbiano a ripetersi deficienze ed irregolarità nell'espletamento del servizio, contestate per più di tre volte, potrà operarsi la risoluzione del contratto, analogamente potrà risolversi il rapporto contrattuale, nel caso in cui le negligenze esponano gli utenti a pericoli e/o rischi per la loro incolumità.

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora l'aggiudicatario, opportunamente avvisato, non adempia, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dello stesso, per servizi già eseguiti.

ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA, MODIFICHE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La forma del contratto è quella prevista dall'art. 19, comma 3 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici D.lgs. n. 36/2023, consistente per il presente affidamento nella stipula di scrittura privata; all'atto della stipula, a norma dell'art. 53 co. 4 del D.lgs. n. 36/2023, sarà richiesta la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, stimato in € 59.885,00, fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 117, co. 1 del citato Decreto.

2. Su detta garanzia l'Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempienza alle prescrizioni di cui al presente Capitolato. La stessa dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

3. La garanzia sarà svincolata allo scadere del servizio in concessione previa attestazione da parte del Dirigente della Direzione Tutela del Cittadino – Servizi operativi centralizzati – Corpo di Polizia Locale dell'ideale esecuzione del servizio.

Nessuna variazione o modifica del contratto potrà essere introdotta dall'affidatario se non disposta e approvata dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023. In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere il servizio di rimozione, trasporto e deposito in caso di sequestro e fermo amministrativo qualora sussista o divenga operativo il servizio di custode acquirente di cui all'art. 38 del DL 269/2003 convertito nella L. 326/2003.

Rimarrà facoltà della stazione appaltante l'esclusione dall'appalto e dall'obbligo contrattuale del servizio di custodia e depositaria quando l'Amministrazione Comunale dovesse decidere di gestire in proprio, ovvero attraverso altro soggetto giuridico, tale attività. Tale esclusione avverrà a seguito di semplice comunicazione scritta e l'affidatario nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento per i presunti mancati introiti che avrebbero potuto ottenere con la prosecuzione dell'attività.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, debitamente accertate e contestate, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere "*ipso facto*" e "*de iure*" il contratto stipulato

In tali casi l'Amministrazione Comunale, per garantire la continuità del servizio, potrà richiedere l'intervento di altro soggetto.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C., per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, con le modalità succitate, per inadempimento ai sensi e per gli effetti dell' art. 1456 C.C. i seguenti casi:

1. accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'affidatario;
2. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
3. abbandono del servizio anche parziale;
4. apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
5. messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'aggiudicatario;
6. quando l'aggiudicatario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
7. inosservanza per i propri dipendenti delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro, delle norme su previdenza ed assistenza dei lavoratori e delle obbligazioni dei Contratti collettivi di lavoro;
8. sospensione del servizio esclusi i casi di forza maggiore, che comunque dovranno essere riconosciuti tali dall'Ente;
9. mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di subappalto e in materia di trattamento dei dati personali;
10. eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'Amministrazione che non consentano la prosecuzione del servizio.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi come tassativo ed esaustivo.

In caso di decadenza dal contratto, l'appaltatore dovrà comunque garantire la gestione dei servizi fino al subentro del nuovo affidatario e comunque per un periodo massimo di mesi uno. La stazione appaltante si riserva inoltre le facoltà di cui all'art. 124, del D. Lgs. 36/2023 in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione ai sensi dell'art. 122 del D.lgs n. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs.n. 36/2023, nonché ai sensi dell'art. 88, co. 4-*ter*, e dell'art. 92, co. 4, del D. Lgs. 159/2011.

L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con disdetta comunicata secondo le disposizioni di legge, che dovrà essere formulata e trasmessa almeno 3 (tre) mesi prima della decorrenza della recesso per sopravvenuti gravi e giustificati motivi di interesse pubblico.

ART. 18 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

All'operatore economico l'importo dell'affidamento verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico ai sensi della normativa vigente e verranno liquidate previa attestazione di regolarità apposta dal Responsabile Unico del Progetto.

Al pagamento delle fatture si procederà nel rispetto delle disposizioni di Legge, previa verifica dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; in caso di DURC irregolare si procederà con l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in riferimento all'art. 4 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Ai sensi dell'art. 1, co., 629, lett. b) della L. 190/2014 il pagamento delle fatture avverrà in regime di "*split payment*".

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, co. 8, L. 136/2010 e s.m.i., e dovrà comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e s.m.i., in particolare:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati.
- la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore avrà l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti accesi anche non in via esclusiva. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Ciascuna transazione posta in essere dall'aggiudicatario dovrà riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.).

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E OBBLIGHI DI CONDOTTA.

L'Aggiudicatario deve garantire l'integrale osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali; in particolare si obbliga affinché i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle attività derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e con correttezza, mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003, nonché dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Nello specifico in applicazione del regolamento europeo n. 679 del 2016 e del d.lgs. n. 196 del 2003, così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si comunica che il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rivoli, nella persona del Sindaco r.l.p.t., che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:

- posta elettronica certificata: comune.rivoli.to@legalmail.it;
- centralino: 0119513300.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD, altrimenti denominato Data Protection Officer, DPO), è Avv. CRISTIANO MICHELA Corso Siccardi n. 11 bis - 10122 TORINO

TEL.: 011 5629063

Mail: c.michela@avvocatipacchiana.com

PEC: cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it

Il Comune di Rivoli informa la parte, ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 s.m.i. e del D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, che i dati personali forniti o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata.

L'aggiudicatario e i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati al **segreto d'ufficio** su fatti o circostanze concernenti gli utenti, dei quali si abbia avuto notizie durante l'espletamento del proprio servizio; essi sono tenuti a non comunicare o divulgare a terzi o utilizzare per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del servizio le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'attività svolta.

In caso di accertata responsabilità del personale dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza e mettere in atto le relative azioni giudiziarie in tutte le competenti sedi, preavvertendo l'Amministrazione, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

L'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Comune da qualsiasi danno diretto o indiretto che possa derivare allo stesso in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi del presente articolo, nonché solleva nel più ampio dei modi l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall'attività svolta e comunque in connessione con la medesima.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'affidatario del servizio dovrà attenersi, per la durata del rapporto contrattuale, ad osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti comunali approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 394 del 17/12/2013 ed aggiornato, in ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 375 del 22/12/2022 ed il Codice Etico degli appalti del Comune di Rivoli, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 30/01/2008, al quale viene inviata copia per la sottoscrizione, in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione Comunale e soggetto aggiudicatario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione Comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della concessione, atteso il disposto degli artt. 211 e 210 del Codice degli Appalti. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per tutte le controversie, qualunque sia la loro natura (tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa) che dovessero insorgere sarà competente il Foro di Torino.

ART. 22 - OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento, alla vigente normativa in tema di Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 36/2023) e al Codice Civile.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. L'aggiudicatario assume in via esclusiva la responsabilità in merito a tutta la gestione delle attività affidategli per l'intera durata del servizio prestato secondo le norme del Codice Civile.

Rivoli, 24 agosto 2026

Il Responsabile del Progetto -R.U.P.
Vice Comandante di P.L. ENRICI Manuela